

Statuto dell'associazione "FERMATA D'AUTOBUS ONLUS"

Articolo 1 - E' costituita con sede in Grosseto, via Alfieri n. 11, l'Associazione per l'affido denominata **"FERMATA D'AUTOBUS ONLUS"**.

Sia nella denominazione che in qualsiasi segno distintivo o comunicazione, userà espressamente l'acronimo Onlus, come previsto dall'art.10 , comma 1, lettera i del D.lgs. n. 460/97.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi dell'Associazione sono:

- Contribuire alla promozione di una cultura della famiglia, dell'accoglienza, della vita;
- Promuovere una capillare rete di affido familiare in grado di affiancare validamente i minori e le famiglie di origine;
- difendere gli interessi morali e materiali delle famiglie affidatarie;
- promuove l'integrazione tra servizio pubblico e servizio privato al fine di realizzare una rete inter-istituzionale che, coinvolgendo tutti gli attori necessari, garantisca la realizzazione di interessi comuni, di interventi sociali integrati, efficienti ed efficaci;
- studiare e adoperarsi per una riforma degli istituti giuridici che regolano l'affidamento, sempre tenendo presente che l'interesse prevalente da tutelare è quello del bambino;
- sviluppare i contatti tra i Soci al fine di poter scambiare le reciproche esperienze;
- tenere a disposizione dei Soci una documentazione sulle questioni legali, psicologiche, pedagogiche relative all'affidamento e all'infanzia abbandonata;
- ottenere la collaborazione, il concorso ed il sostegno di una rete di esperti che affianchino l'associazione nello svolgimento dell'attività e nel raggiungimento degli scopi;
- fornire consulenza e collaborazione alle famiglie e alle persone che intendono accogliere in affidamento minori;
- promuovere la formazione delle persone interessate al raggiungimento degli scopi perseguiti dall'associazione.

L'associazione s'impegna, nel rispetto dei propri scopi, nella collaborazione con i gruppi ed i singoli impegnati in attività di solidarietà sociale.

A tal fine, l'associazione potrà aderire ad altre associazioni che perseguono fini simili nel settore della solidarietà sociale.

L'associazione si adopera per instaurare forme di collaborazione con associazioni e persone sensibili al problema allo scopo di promuovere i diritti dei minori in situazione di abbandono o con difficoltà familiari.

Articolo 3 - L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

FERMATA D'AUTOBUS ONLUS è una Associazione senza fini di lucro; tutte le prestazioni dei Soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive preventivamente autorizzate.

Articolo 4 - Sono Soci coloro che hanno accolto in affidamento uno o più bambini, o che hanno intenzione di farlo.

In casi particolari, possono essere iscritte in qualità di Soci persone maggiorenni seriamente e costantemente impegnate nella promozione e diffusione delle finalità dell' associazione.

I Soci devono accettare il presente statuto, ottenere il parere favorevole all'ammissione da parte del Consiglio Direttivo ed essere in regola con le quote sociali.

Articolo 5 - Il numero dei Soci è illimitato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo e tale recesso ha effetto immediato.

Il Socio dimissionario non ha alcun diritto a rimborsi della quota sociale o risarcimenti.

Articolo 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili
- b) dalle quote ordinarie e straordinarie dei Soci;
- c) dalle sovvenzioni di terzi;
- d) eredità, donazioni, lasciti o legati
- e) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento

Articolo 7 - Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo fissa l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati, e dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta scritta di convocazione.

Le lettere per la convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinarie dovranno essere spedite almeno sette giorni prima della data fissata, salvo casi di motivata urgenza.

La convocazione dell'assemblea potrà essere effettuata, in alternativa a quanto sopra, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio stesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e con la presenza di almeno tre quarti degli Associati.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In seconda convocazione le deliberazioni prese a maggioranza assoluta sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

I Soci dispongono ciascuno del proprio voto, che potranno delegare per iscritto e con l'indicazione dell'Assemblea a cui si riferiscono, a qualsiasi altro membro dell'Associazione. Non sono ammesse più di due deleghe per la stessa persona.

L'Assemblea dei Soci:

- Approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

- approva il bilancio annuale;
- elegge fra i Soci il Consiglio Direttivo, i nuovi Consiglieri ed i Consiglieri sostituiti, secondo l'art. 9;
- determina le quote sociali;
- delibera l'orientamento generale dell'attività sociale;
- delibera le modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie è necessaria in prima e seconda convocazione la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, o rappresentanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea designa a maggioranza dei presenti o rappresentanti uno o più liquidatori che dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale attivo ad una associazione operante in analogo settore scelta dall'assemblea stessa.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, nel minimo di tre.

In caso di consiglieri uscenti o dimissionari, il consiglio direttivo coopta tra i soci il membro del consiglio in sostituzione, che cessa dalla carica alla naturale scadenza del consiglio stesso.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo si intende decaduto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo promuove l'attività dell'Associazione, ne ammette i Soci, ne sviluppa le iniziative e delibera l'istituzione di Sezioni periferiche dirigendone e coordinandone l'attività, propone i bilanci consuntivi e preventivi che presenta all'approvazione dell'Assemblea, delle cui determinazioni cura l'esecuzione. Può in qualsiasi sua riunione deliberare l'esclusione di un Socio per indegnità morale, per mancanza grave verso lo statuto, per mancato pagamento della quota sociale, sotto riserva di ricorso dell'escluso alla prima assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e su domanda del Presidente o della metà dei membri del Consiglio ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere-segretario fra i soci dell'associazione.

Articolo 10 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, facendone eseguire le deliberazioni. Firma gli atti ufficiali, cura la regolare attività dell'associazione, promuovendone l'incremento. Adotta in caso di necessità i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente, può delegare ad un Consigliere le proprie attribuzioni.

Articolo 11 - Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli Organi Sociali dell'Associazione, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, assiste il Presidente nel disbrigo degli affari e tiene la corrispondenza, controfirma gli atti ufficiali.

Articolo 12 - Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura il tesseramento dei Soci, di cui tiene aggiornato il libro, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, gli

introiti, esegue i pagamenti.

Articolo 13 - Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre e l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata entro il 30 aprile.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo può elaborare un regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia